# COMUNE DI BOSA
## (Provincia di Oristano)

# REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA PICCOLA NAUTICA DA DIPORTO IN BOSA – DARSENA IN LOCALITA' SAS COVAS E SPECCHIO ACQUEO LUNGO L'ASTA FLUVIALE

**Approvato con delibera di C.C. n.  del 18/05/2022**

TITOLO I
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Art. 1 - Ambito di operatività del regolamento e definizioni
Art. 2 - Servizi portuali
Art. 3 - Tariffe
Art. 4 – Modalità di pagamento
Art. 5 - Personale addetto ai servizi portuali
Art. 6 – Autorizzazione all'ormeggio nello specchio acqueo interno
Art. 7 - Assegnazione degli ormeggi (Specchio acqueo interno – darsena)
Art. 8 – Mantenimento del posto di Ormeggio
Art. 9 – Cambio unità da diporto
Art. 10 – Vendita – cessione unità – divieti
Art. 11 – Obblighi
Art. 12 – Preavviso di uscita
Art. 13 – Liste di attesa
Art. 14 – Categorie imbarcazioni e criteri di classificazione
Art. 15 – Zone di ormeggio
Art. 16 – Ormeggi nei pontili sponda dx e sx Fiume Temo
17 – Unità in transito in Darsena
Art. 18 – Norme per le "Derive"

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ATTINENTI LA NAVIGAZIONE E IL TRAFFICO NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE

Art 19 - Limiti di velocità
Art. 20 - Sicurezza della navigazione
Art. 21 – Norme per l'Ormeggio
Art. 22 - Responsabilità civile
Art. 23 - Ormeggio e operazioni a terra
Art. 24 - Divieti
Art. 25 – Controlli

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO PORTUALE

Art. 26 – Riparazioni e lavori
Art. 27 - Alaggio e varo
Art. 28 - Norme di sicurezza

TITOLO V
OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 29 - Comportamento nell'ambito portuale
Art. 30 - Disposizioni sanzionatorie

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Entrata in vigore
32 - Pubblicità

# TITOLO I
## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

### Art. 1 - Ambito di operatività del regolamento e definizioni

Il Presente regolamento disciplina la gestione nonché le prevalenti attività portuali di un approdo per la nautica da diporto svolte nell'ambito della struttura, in concessione demaniale fluviale in capo al Comune di Bosa.

Ai fini del presente regolamento è considerato "ambito portuale":

1. il "porto turistico", sito in Loc. S'Isula con opere amovibili ed inamovibili realizzate a terra e in specchio acqueo interno (darsena), allo scopo di servire alla nautica da diporto ed al diportista nautico anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
2. i "punti d'ormeggio" ricavati sulle opere arginali sulle sponde destra e sinistra del Fiume Temo;

Ai fini del presente regolamento si intendono:

**UNITA' DA DIPORTO:** ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

**ORMEGGIO:** sosta dell'unità da diporto in acqua o a terra nell'ambito portuale;

**ASSEGNATARIO/DIPORTISTA:** titolare di un ormeggio;

**LISTA DI ATTESA:** elenco delle richieste di soggetti aventi titolo per un posto di ormeggio;

**CARATO**: ognuna delle quote di comproprietà di un'unità da diporto;

**GESTORE:** soggetto eventualmente affidatario del Comune per lo svolgimento di alcuni servizi portuali;

**CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO:** Comune di Bosa in qualità di titolare della concessione demaniale.

Il Comune nell'erogazione di tutti i servizi connessi alla gestione dell'approdo, si impegna a rispettare i seguenti principi:

1. *il principio di uguaglianza: le regole riguardanti i rapporti fra Utenti e Comune e l'accesso ai servizi portuali devono essere uguali per tutti senza nessuna discriminazione;*
2. *il principio di imparzialità: il Comune ispira il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;*
3. *il principio di partecipazione: la partecipazione dell'utente deve essere sempre garantita sia per tutelare la corretta erogazione dei servizi portuali sia per favorire la collaborazione nei confronti del Comune, l'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. L'utente può sempre presentare memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;*
4. *il principio di efficacia ed efficienza: il Comune si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza adottando le necessarie misure organizzative;*
5. *il principio di informazione agli utenti: il Comune deve rendere note agli utenti le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi.*

*Tutti i servizi, le comunicazioni, le informazioni e le istanze devono essere presentate presso il Servizio Demanio costituito presso il Comune.*

### Art. 2 - Servizi portuali

Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza devoluti dalla legge all'Autorità Marittima, e la disciplina da questa emanata al riguardo con apposito regolamento del porto, il Comune di Bosa organizza e svolge nell'ambito portuale di cui all'art. 1 con le forme di gestione dei servizi pubblici di cui all'art. 113 e 113 bis del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000, le seguenti attività di servizio:

a. Assistenza alle operazioni d'ormeggio e disormeggio delle unità da diporto;
b. Predisposizione delle relative attrezzature, ivi compresa la posa in opera delle catenarie e dei corpi morti;
c. Raccolta e ritiro dei rifiuti dal sito di conferimento e raccolta**;**
d. Rifornimento idrico;
e. Fornitura d'energia elettrica;

f. Predisposizione di misure antincendio;
g. La messa in opera di panne galleggianti, materiali chimici disperdenti o assorbenti di prodotti petroliferi eventualmente dispersi nello specchio acqueo interno e nel porto a seguito di incidenti, avarie eccetera;
h. Mantenimento in efficienza d'idonea organizzazione per la pulizia dello specchio acqueo interno alla darsena;
i. Installazione e manutenzione di una stazione meteorologica costituita da: 1 barografo, 1 termografo, 1 igrografo, n° 1 bacheca per l'esposizione di bollettini meteo marini ed ogni altra notizia inerente alla navigazione e sicurezza in mare diramata dall'autorità marittima.
   Detti gruppi di misura devono essere collocati in modo da rendere agevole per gli utenti la consultazione dei dati registrati;
j. Installazione di una stazione radio VHF per l'ascolto del canale di lavoro;
k. Assistenza 24 ore giornaliere da parte dell'Ente titolare della struttura portuale;
l. Servizio per attività subacquee esistenti (diving).

**Art. 3 - Tariffe**

Le tariffe dei servizi portuali sono approvate annualmente dal Comune entro la data d'approvazione del bilancio.

In caso di mancata approvazione s'intendono confermate le tariffe esistenti con l'incremento dell'indice ISTAT di dicembre dell'anno precedente ai sensi della legge 537/93.

Il Comune di Bosa percepisce dall'utenza il prezzo dei servizi.

Ogni area, sia essa appartenente allo specchio acqueo interno (cosiddetta darsena), o a terra, sarà soggetta all'applicazione della tariffa secondo l'uso e la destinazione ad essa attribuita.

Nelle tariffe è stabilita un'alta stagione ed una bassa stagione.

Le tariffe praticate per i punti d'ormeggio sono determinate in misura fissa, di norma fatte salve eventuali modifiche e aggiornamenti tariffari deliberati dalla Giunta Comunale, con adeguamento annuale all'indice ISTAT rilevato al mese di dicembre per gli anni successivi.

Sulla tariffa base, determinata secondo le modalità di cui sopra, verranno applicate le seguenti detrazioni:

1) Riduzione del 15% per gli ormeggianti in darsena se residenti nel Comune di Bosa;

2) Riduzione del 50% per gli ormeggianti lungo l'asta fluviale (tratti in concessione) se residenti nel Comune di Bosa;

3) Riduzione del 20% per gli ormeggianti lungo l'asta fluviale (tratti in concessione) se non residenti nel Comune di Bosa;

**Art. 4 – Modalità di pagamento**

I pagamenti dei servizi portuali devono essere effettuati con bonifico bancario a favore del Tesoriere con l'indicazione della causale indicata dall'ufficio e nel rispetto delle scadenze concordate nel caso di pagamento rateale.

Il pagamento inerente l'ormeggio annuale deve essere effettuato entro 40 gg. dalla data di esecutività del provvedimento di adeguamento tariffario o in forma rateale alle scadenze se concordata.

Il Comune o il gestore rilascia all'utente, all'atto della presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento, la relativa autorizzazione.

L'utente, titolare del posto barca, ogni anno, in sede di pagamento del corrispettivo dovuto, rinnoverà la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando copia di un documento di riconoscimento, dal quale risulta che lui medesimo è proprietario o titolare di un contratto di leasing del natante ormeggiato al posto a lui assegnato, per il quale fornisce copia della polizza assicurativa, e per tale motivo è l'unico responsabile.

In mancanza di pagamento entro il termine sopra stabilito, è data facoltà di effettuare il versamento entro i tre mesi successivi con una maggiorazione pari al 10% del canone complessivo dovuto.

Trascorso infruttuosamente il termine ultimo di pagamento (40 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adeguamento tariffario + 3 mesi con maggiorazione del 10 %), il diritto all'ormeggio è da

ritenersi decaduto previo avvio del relativo procedimento finalizzato alla decadenza e alla riscossione coatta del mancato introito.

Per le assegnazioni in corso d'anno l'assegnatario è tenuto al pagamento del dovuto contestualmente all'accettazione del diritto all'ormeggio.

In mancanza di presentazione della documentazione necessaria nei tempi richiesti, incluso il pagamento, il diritto all'assegnazione si intenderà decaduto.

Qualora l'accettazione in corso d'anno avvenga entro il 15 del mese la quota decorrerà dal 1 del mese corrente. Qualora l'accettazione avvenga oltre il 15 del mese la quota decorrerà dal 1 del mese successivo.

**Art. 5 - Personale addetto ai servizi portuali**

I servizi portuali sono organizzati dal Comune, il quale può comunque affidarli a terzi attraverso le forme di gestione di cui all'art. 113 e 113 bis del TUEL, avvalendosi della facoltà accordata al concessionario con l'art.

45 bis del Codice della Navigazione, fatti salvi i casi d'espressa autorizzazione rilasciata a privati dall'autorità competente in materia di demanio.

**Art. 6 – Autorizzazione all'ormeggio nello specchio acqueo interno**

L'autorizzazione all'ormeggio nella Darsena ha una durata massima annuale e non può avere scadenza oltre la data del 31 dicembre di ogni anno e comunque non può eccedere la durata della concessione di demanio idrico sottostante assentita in senso esclusivo al Comune di Bosa, il quale sarà sollevato da ogni pretesa e/o richiesta da parte dell'utenza in caso di revoca anticipata da parte della Regione Autonoma della Sardegna e/o disposta dal mutato quadro normativo.

Per effetto della scadenza sopra richiamata non è possibile disporre proroghe agli assegnatari degli ormeggi, tuttavia qualora fosse concessa un'eventuale proroga della concessione demaniale al Comune di Bosa, l'Amministrazione Comunale valuterà, nel rispetto delle normative vigenti di concedere agli assegnatari degli ormeggi, un rinnovo previa richiesta scritta al Comune di Bosa prima della scadenza naturale dell'autorizzazione, accompagnata dalla completa documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti.

All'atto della "Proposta di assegnazione" formulata dal Comune di Bosa, l'"utente assegnatario" ha trenta giorni di tempo dalla comunicazione per manifestare la propria accettazione per iscritto.

Contestualmente all'accettazione, l'"utente-assegnatario" deve corrispondere l'importo relativo all'ormeggio. Il posto deve essere occupato entro tre mesi dall'assegnazione pena la revoca della stessa nel caso in cui si sia optato per la formula del canone annuale. I canoni relativi al posto di ormeggio devono essere pagati entro il termine e con le modalità di cui al precedente art. 4.

Il mancato pagamento comporta la decadenza dal posto di ormeggio e l'assegnazione dello stesso ad altro soggetto inserito nella "lista di attesa", predisposta secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ove il titolare intenda rinunciare al posto assegnato prima della scadenza dell'autorizzazione è tenuto ad inviare al Comune comunicazione scritta, almeno un mese prima. La rinuncia ante scadenza non da diritto al rimborso della quota pagata.

Si ribadisce che le assegnazioni di ormeggio in corso di validità all'entrata in vigore del presente regolamento all'atto della loro scadenza possono essere rinnovate e comunque con una scadenza al 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre la durata della concessione di demanio idrico sottostante, per i cui integrali contenuti il soggetto contraente si dichiara completamente edotto sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa in relazione al potere di revoca e/o disdetta riservato alla Regione Sardegna o da dispositivi legislativi. Non è ammessa, la cessione a terzi del posto barca attraverso la cessione del natante o della imbarcazione, comportamenti difformi o in contrasto con tale disposizione danno luogo alla perdita del diritto d'ormeggio e alla segnalazione all'Autorità Marittima competente.

## Art. 7 - Assegnazione degli ormeggi
## (Specchio acqueo interno – darsena)

Nessuna unità da diporto può essere ormeggiata nell'ambito portuale senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 6, fatto salvo il diritto d'ormeggio per emergenza dell'unità da diporto in avaria. Gli ormeggi sono assegnati dal Comune.

L'assegnazione dei posti che si sono resi disponibili per le singole categorie di unità da diporto avviene sulla base dell'ordine cronologico di inserimento nelle liste di attesa di cui all'art. 13. I posti assegnati possono rimanere non occupati dall'assegnatario per un periodo non superiore a due mesi. Ove l'assegnatario desideri mantenere un fuori porto superiore ai due mesi egli dovrà preventivamente richiedere al Comune, un'autorizzazione adeguatamente motivata pena la decadenza del posto di ormeggio assegnato, che verrà effettuato previo avvio del procedimento.

Nel periodo dei due mesi il Comune ha la facoltà di occupare il posto barca con un utente che ne faccia richiesta per tutto il periodo del fuori porto. Il diportista assegnatario comunque risponde delle spese dalla data di accettazione dell'assegnazione.

Le richieste di ormeggio devono essere presentate o inviate esclusivamente al Comune con domanda in bollo e devono essere accompagnate dalla prova del possesso dell'unità da diporto.

Per l'unità da diporto immatricolata, ove necessario, è richiesta la licenza di navigazione accompagnata da copia del contratto e dalla polizza di assicurazione, l'assegnazione del posto di ormeggio è rilasciata unicamente al possessore o ai possessori aventi almeno la maggioranza dei carati.

Nel caso di società di capitali è fatto obbligo al rappresentante legale di fornire copia autenticata dell'atto di costituzione con l'indicazione dei rappresentanti legali e consiglieri, nonché l'elenco dei soci con le rispettive quote di proprietà dell'unità. Per le unità da diporto non immatricolate, la proprietà deve essere comprovata dall'autocertificazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.Lgs. 445/2000, con copia della polizza di assicurazione del contraente proprietario

La richiesta d'ormeggio inoltre deve essere corredata da una scheda tecnica dell'unità da diporto contenente tutte le informazioni necessarie alla determinazione della quota di ormeggio e alla identificazione dell'unità stessa.

Per le unità da diporto immatricolate dovrà essere esibita la licenza di abilitazione alla navigazione.

E' consentito che l'unità possa essere intestata a persona diversa dall'assegnatario solo ed esclusivamente nel caso in cui essi siano genitori, fratelli, figli, coniuge.

E' consentita l'assegnazione di un posto d'ormeggio al richiedente che sia firmatario di un contratto di locazione con società finanziaria (leasing) dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'unità per l'intero periodo di durata dell'assegnazione.

L'assegnatario dovrà presentare una dichiarazione di atto di notorio che il natante sia di sua proprietà.

## Art. 8 – Mantenimento del posto di Ormeggio

L'autorizzazione all'ormeggio è valida per i periodi stabiliti nel presente regolamento a condizione che:

- il pagamento sia effettuato entro i termini previsti dal presente regolamento;
- non sia stata sostituita l'unità da diporto senza specifica autorizzazione;
- non risulti una specifica rinuncia presentata dall'assegnatario, come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Ciascun assegnatario diportista è tenuto a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito ai dati anagrafici e alla proprietà navale dell'unità.

Al riguardo, è istituito e predisposto dal Comune apposito elenco dei posti d'ormeggio, dati tecnici delle unità, e relativi dati anagrafici degli utenti.

Il Comune si riserva il diritto di variare la disposizione dei posti barca per ragioni di sicurezza, efficienza, mantenendo i diritti agli utenti assegnatari.

**Art. 9 – Cambio unità da diporto**

In nessun caso è consentita l'occupazione del posto di ormeggio con unità diversa da quella autorizzata, anche se della stessa categoria.

La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza del posto di ormeggio.

Il cambio di unità da diporto può essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza.

L'autorizzazione al cambio è rilasciata in forma scritta dal Comune previa annotazione delle modifiche sull'elenco di cui al precedente articolo.

Il cambio di unità di diporto per categoria diversa da quella di appartenenza comporta l'iscrizione nella lista di attesa nella qualità di "rinunciatario" ed avrà la priorità data secondo la delibera di Consiglio Comunale regolante i criteri di formazione delle liste d'attesa.

**Art. 10 – Vendita – cessione unità – divieti**

La vendita a terzi dell'unità prevista nell'assegnazione del posto di ormeggio non comporta per l'acquirente il diritto al subentro nel posto medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

L'assegnatario non deve in nessun caso permettere ad altri l'occupazione del posto di ormeggio assegnato. Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato.

La successiva vendita dell'intera quota o parte di essa comporta la perdita del diritto di ormeggio ed il subentro di altro soggetto in base all'ordine di precedenza risultante dalla lista d'attesa ed in relazione alla categoria dell'unità.

Se l'assegnazione dell'ormeggio sin dall'origine è in capo a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continuano ad avere il diritto ad occupare l'ormeggio finché il titolare mantiene la maggioranza dei carati. Quanto precede, non si applica per i trasferimenti mortis causa: in tal caso gli eredi, legittimi o testamentari, possono diventare assegnatari dell'ormeggio sempre che ne facciano richiesta scritta al Comune entro 60 gg dal decesso del titolare, pena la decadenza dell'assegnazione dell'ormeggio, e sempre che, nel caso di unità immatricolate, essi siano divenuti proprietari per almeno la maggioranza dei carati. Le variazioni di proprietà e dei dati anagrafici devono essere sempre tassativamente portate a conoscenza dell'Ufficio Demanio del Comune, entro lo stesso termine.

Ogni tipo di comunicazione inerente al posto di ormeggio e gli ordinativi di pagamento sono inviati esclusivamente al titolare del posto di ormeggio, il quale, agli effetti del presente regolamento, è considerato sempre l'unico responsabile sotto ogni profilo.

**Art. 11 – Obblighi**

In caso di pronunciata decadenza dall'ormeggio o di rinuncia volontaria l'assegnatario deve lasciare libero il posto entro il termine massimo giorni 30 dalla data di notifica del relativo provvedimento, provvedendo a sue spese al trasferimento dell'unità da diporto fuori dall'ambito portuale, come definito dall'art. 1 del presente regolamento.

In caso di inadempienza il Comune procede senza ulteriore avviso alla rimozione d'ufficio dell'unità con ormeggio della stessa nelle aree a terra e con addebito delle spese, nessuna esclusa od eccettuata, a carico dell'inadempiente, fatto salvo inoltre ogni eventuale risarcimento danni (il recupero delle predette spese può essere effettuato anche attraverso le ordinarie vie giudiziarie), correndo in tale ipotesi l'uso senza titolo del demanio, l'abuso comporterà la segnalazione alla autorità competente per la gestione dei beni del demanio per i provvedimenti e le sanzioni previsti dal vigente codice della navigazione.

Il provvedimento di decadenza è preceduto dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

**Art. 12 – Preavviso di uscita**

Qualora, l'assegnatario intenda lasciare libero il posto di ormeggio per qualsiasi motivo, e per un periodo superiore a sette giorni, deve comunicare preventivamente al Comune la data di uscita e quella di rientro.

Il Comune, ha la facoltà di disporre per l'utilizzazione dell'ormeggio in assenza dell'assegnatario applicando per l'uso la tariffa giornaliera riferita alla categoria di appartenenza dell'ormeggio.

## Art. 13 – Liste di attesa

Per ogni categoria di imbarcazione è costituita apposita lista di attesa per coloro che presentano richiesta di ormeggio, ordinata cronologicamente e in base alle disponibilità.

Altresì, sempre per ogni categoria di imbarcazione, è costituita apposita lista di attesa per gli assegnatari che intendono rinunciare al proprio posto di ormeggio per occuparne un altro di diversa categoria.

I posti barca sono assegnati alternativamente in base alle due liste di attesa:

l'assegnazione per ciascuna categoria va a favore di chi tra quelli inseriti nelle due graduatorie risulti aver avanzato per primo la relativa domanda.

Chi intende ottenere l'iscrizione nelle liste di attesa deve presentare dal 1° al 31 gennaio apposita istanza (in bollo) al Comune.

Qualora dovessero verificarsi difformità in ordine alla proprietà rispetto a quanto dichiarato per l'inserimento nella lista di attesa, l'iscrizione decade immediatamente con provvedimento motivato.

Se all'atto dell'assegnazione le dimensioni dell'unità risultano diverse relativamente ai parametri della categoria indicata nella domanda per la lista, l'assegnazione decade immediatamente.

Nelle domande di iscrizione in lista di attesa deve essere indicata chiaramente la categoria; eventuali istanze prive di tale dato sono considerate nulle.

Ogni anno il Comune predispone le liste di attesa aggiornate entro il 1° Marzo; le stesse sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

## Art. 14 – Categorie imbarcazioni e criteri di classificazione

Al fine dell'assegnazione e dell'applicazione della tariffa di ormeggio, le unità da diporto vengono suddivise in base al loro ingombro in lunghezza: come da tabella allegata.

La misurazione delle imbarcazioni per la classificazione nelle singole categorie è stabilita secondo la lunghezza fuori tutto, comprese le appendici, motori fuori bordo, ecc.

Il Comune effettuerà anche attraverso il proprio personale o suo delegato la misurazione dell'unità onde determinare la effettiva misura del fuori tutto in base alla quale verrà stabilità la categoria di appartenenza. Potrà, se del caso, essere richiesta a Enti specializzati e la misurazione verrà effettuata in contraddittorio. Per il primo anno la tabella delle categorie unita al presente regolamento conterrà anche le tariffe che per gli anni successivi verranno adottate con delibera di Giunta

## Art. 15 – Zone di ormeggio

Il Comune di Bosa riserva nella Darsena Comunale un numero massimo di 4 posti per unità da diporto dedicate all'attività di soccorso e forze dell'Ordine che ne facciano richiesta tali posti sono concessi a titolo gratuito. Qualora tali posti si rendessero disponibili per assenza di domanda, gli stessi verranno assegnati agli utenti precari.

## Art. 16 – Ormeggi nei pontili sponda dx e sx Fiume Temo

Gli ormeggi nei pontili collocati sulla sponda destra e sinistra del Fiume Temo sono soggetti alle medesime normative indicate per gli approdi in darsena.

Il 5% dei posti saranno riservati al transito.

Le domande per l'ottenimento di un ormeggio nei pontili in parola devono essere presentate dal 1° Gennaio 2023.

L'assegnazione dei posti avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste scritte presentate al Comune o suo gestore, fino all'esaurimento del numero degli ormeggi previsti che è subordinato alle condizioni batimetriche del fondale.

Alla comunicazione per la conseguita autorizzazione all'ormeggio l'utente diportista è obbligato al versamento di una caparra confirmatoria (deposito cauzionale) nella misura di € 250.00 (euro duecentocinquanta/00). Detta caparra è valida anche come anticipo della quota di ormeggio.

È considerato inadempimento da parte dell'assegnatario dell'ormeggio la mancata occupazione del posto trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza dell'autorizzazione all'ormeggio.

### Art. 17 – Unità in transito in Darsena

N° 15 ormeggi, sono riservati alle unità in transito nella Nuova Darsena e sono segnalati con l'apposizione della dicitura "riservato a unità in transito".

La permanenza in banchina delle unità da diporto in transito è fissata in massimo giorni 5 (cinque). In caso di disponibilità dell'altro posto, può essere prorogata solo per una volta di ulteriori giorni 3 (tre).

Chiunque voglia usufruire di ormeggio in transito deve farne richiesta al Comune, o al suo gestore, specificando le caratteristiche dell'imbarcazione nonché la presumibile durata della sosta in porto.

Le unità in transito sono tenute al pagamento delle quote di ormeggio nella misura del periodo di occupazione considerando "giornata" anche una qualsiasi frazione della stessa.

### Art. 18 – Norme per utilizzo scivolo varo ed alaggio

Tutti i servizi di alaggio e varo devono essere richiesti di volta in volta al Comune di Bosa e al soggetto gestore e se ne potrà dare esecuzione solo previo ottenimento della relativa autorizzazione, subordinata al pagamento del relativo costo.

## TITOLO II
## DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ATTINENTI LA NAVIGAZIONE E IL TRAFFICO NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE

### Art 19 - Limiti di velocità

La velocità delle unità da diporto in genere, in navigazione nell'ambito portuale ed in prossimità di esso, non può superare i 2 nodi, e comunque deve essere compatibile con criteri di prudenza e di sicurezza tali da prevenire situazioni di pericolo e di danno ai terzi ed alle opere portuali.

Le unità sia in uscita sia in entrata procedono tenendo la destra.

Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata.

Restano ferme tutte le norme per evitare gli abbordi in mare.

Le operazioni di ingresso e di uscita dal porto deve essere eseguita esclusivamente a motore.

### Art. 20 - Sicurezza della navigazione

Ogni unità da diporto deve essere munita di adeguati e dignitosi parabordi in numero e dimensioni sufficienti da sistemarsi secondo l'arte marinara; altresì deve possedere tutti i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione e deve essere scongiurato ogni pericolo di incendio.

### Art. 21 – Norme per l'Ormeggio

E' vietato ingombrare con traversini od altro i posti di ormeggio liberi.

E' altresì vietato spostare unità o abbatterne la prora per occupare o coprire un tratto di banchina libera. Le unità da diporto in disarmo devono essere tenute in perfette condizioni di navigabilità ed essere pronte ad effettuare immediatamente eventuali spostamenti ordinati dalle autorità locali.

L'ormeggio, nello specchio acqueo portuale, salvo casi di emergenza, è vietato utilizzando l'ancora.

Nel caso di salpamento di ancore incattivate, per evitare pericolosi spostamenti subacquei degli ormeggi altrui, è vietato ricorrere a manovre di forza.

In tali circostanze si devono usare le cautele della buona arte marinaresca ed eventualmente ricorrere all'aiuto di un sommozzatore autorizzato.

Tutte le unità devono essere ormeggiate a regola d'arte ed essere pronte ad eventuali spostamenti disposti dalle autorità locali per motivi di ordine e di sicurezza; a tale scopo il proprietario dell'unità, al momento dell'assegnazione dell'ormeggio deve comunicare, al Comune di Bosa o al gestore del porto, i nominativi delle persone alle quali rivolgersi in caso di sua assenza, tenendo presente la circostanza che gli spostamenti delle

unità in porto per ordine delle locali autorità devono avvenire prontamente, a tal proposito si rinvia alle norme di diritto della navigazione che consentono all'Autorità il taglio degli ormeggi.
Qualora, in caso di cattivo tempo, vengano affondati ancorotti, cime o catene queste devono essere opportunamente segnalate ed affondate.
Gli assegnatari diportisti delle unità che hanno steso cime o catene, sono ritenuti responsabili degli eventuali danni provocati dalla mancata o difettosa segnalazione degli stessi ormeggi.
Tutte le unità devono essere ormeggiate di punta negli spazi assegnati (finger su pontili galleggianti o su banchina fissa), i quali non possono essere modificati senza il preventivo consenso per ragioni di sicurezza dal Comune di Bosa o dalle competenti autorità di vigilanza locale.
E' facoltà delle locali autorità, per motivi di ordine e di sicurezza, cambiare in qualunque momento il posto di ormeggio. In tale ipotesi la relativa manovra è eseguita a cura del proprietario dell'unità e con il suo equipaggio. Nel caso in cui l'imbarcazione è priva di equipaggio, la manovra è eseguita dal personale a disposizione della locale autorità a spese e rischio del proprietario.

**Art. 22 - Responsabilità civile**

Dei danni derivati da avverse condizioni meteo marine, da deficienza di ormeggi e da qualsiasi altra causa, risponde direttamente, verso gli aventi diritto, il diportista assegnatario dell'unità che ha causato i danni medesimi.
Per qualsiasi incidente che dovesse occorrere per atto, fatto colposo o doloso, commesso dall'assegnatario diportista, il Comune resta manlevato da qualsiasi azione da parte di coloro a cui spetta.
Il Comune, o il gestore, sono tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente durante lo svolgimento dei servizi portuali, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, e provvedendo a stipulare adeguata copertura assicurativa.
Il Comune, o il gestore, non risponde di eventuali furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi sulle unità nell'ambito portuale.

**Art. 23 - Ormeggio e operazioni a terra**

Le aree dell'ambito portuale devono essere sgombre da veicoli e/o mezzi di soggetti privati (ancorché titolari di concessione di ormeggio) e ciò al fine di consentire la movimentazione in banchina dei natanti ormeggiati a terra oltreché l'utilizzo delle macchine operatrici necessarie alle finalità predette.

L'ormeggio a terra di unità deve essere preventivamente autorizzato dal Comune ai sensi del presente regolamento. Al termine del periodo di ormeggio a terra l'assegnatario diportista è tenuto a provvedere alla pulizia dell'area.

Durante il periodo di ormeggio a terra a bordo dell'unità non devono essere custoditi materiali facilmente infiammabili. L'unità deve essere senza carburante. L'ormeggio a terra deve essere eseguito in tutta sicurezza.

**Art. 24 - Divieti**

Nell'ambito del porto sono vietati:

**a)** la balneazione;
**b)** lo sci nautico, nello specchio acqueo prospiciente l'imboccatura del porto ed all'interno di esso;
**c)** depositare combustibili di qualunque genere nell'ambito portuale;
**d)** gettare immondizie, olio, nafta e qualsiasi materiale che possa comunque inquinare lo specchio acqueo portuale;
**e)** ingombrare i pontili e le passerelle con materiali vari, rifiuti e simili;
**f)** esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale;
**g)** occupare aree portuali con imbarcazioni, attrezzi, reti da pesca e qualsiasi materiale senza espressa autorizzazione;
**h)** tenere in moto i motori stando all'ormeggio;
**i)** qualsiasi ancoraggio alla ruota, salvo casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo marine;

**l)** collocare tende o qualsiasi altra installazione ad uso campeggio, anche temporaneo, nell'ambito portuale ed in tutte le aree demaniali adiacenti;

**m)** provocare rumori molesti, anche con apparecchi audiovisivi tenuti ad alto volume;

**n)** praticare lo sport del wind surf;

**o)** in fiume o sul suolo, a seguito del lavaggio di ogni tipo di unità, lo scarico di acque reflue**;**

**p)** la pulizia delle unità o di loro parte con l'uso di sostanze non biodegradabili o contenenti fosfati;

**q)** la circolazione di ogni genere di veicolo, se non relativa all'accesso, all'uscita, alle operazioni di carico e scarico e limitatamente al tempo necessario per le stesse;

**r)** circolare con velocipedi, ciclomotori e motocicli sulle banchine e sui pontili.

**s)** attività di carenature e/o cantieristiche prefiguranti ipotesi di reato ambientale e/o altra fattispecie della quale sarà ritenuto esclusivo responsabile l'esecutore.

Il Comune, nei punti più opportuni dell'ambito portuale, colloca appositi cartelli segnalanti i divieti vigenti.

### Art. 25 – Controlli

Fermi restando gli obblighi degli assegnatari diportisti previsti dalle norme vigenti in materia di arrivo e partenza nei porti, il Comune, o suo gestore, dovrà tenere un registro aggiornato dove segnare gli arrivi e le partenze delle unità ormeggiate nell'ambito portuale, su cui vengono annotati:

- nome dell'unità
- dimensioni e stazza lorda
- estremi del pagamento dell'eventuale tariffa
- data e ora di arrivo e prevista partenza
- porto di provenienza e di destinazione
- generalità del proprietario o del comandante dell'unità
- lista nominativa dell'equipaggio e dei passeggeri.

## TITOLO III
## DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO PORTUALE

### Art. 26 – Riparazioni e lavori

Sono consentite previa comunicazione al Comune di Bosa solo ed esclusivamente le operazioni di alaggio, varo e sosta in area riservata solo per comprovate condizioni di non navigabilità.

### Art. 27 - Alaggio e varo

Coloro che intendono alare o varare la propria unità da diporto devono presentare istanza al Comune, o proprio gestore, almeno 24 ore prima delle operazioni e fare sì che la zona di alaggio sia opportunamente sgombera da cose o persone non autorizzate al fine di effettuare ogni intervento in piena sicurezza.

Le ditte che gestiscono le gru semoventi impegnate per le citate operazioni, devono comprovare il collaudo periodico dei mezzi da parte delle autorità competenti.

I mezzi semoventi, se autorizzati a rimanere sull'ambito portuale nei periodi di inattività, devono sostare obbligatoriamente nell'area appositamente destinata.

### Art. 28 - Norme di sicurezza

Le unità ormeggiate a terra nell'ambito portuale in zone appositamente destinate devono poggiare su apposite invasature e rimanere sulle stesse per il periodo di sosta, con divieto di utilizzare tacche od altri sostegni provvisori.

Le unità devono avere serbatoi con tappi assicurati da lucchetto o altra analoga chiusura, tale disposizione può non essere osservata qualora i serbatoi siano degassificati. A bordo delle imbarcazioni non devono essere lasciati:

- lattine d’olio, vernici, solventi, benzina o qualsiasi altro materiale infiammabile;
- serbatoi amovibili, se non a norma;
- razzi, fuochi a mano, boe di qualsiasi dimensione e tipologia, o altri artifizi similari.

Le batterie di accumulatori devono essere staccate dal circuito; le sentine devono essere pulite ed asciutte.

E’ vietata, altresì, la stesura di linee elettriche aeree per l’uso di utensili da lavoro. Al termine del ricovero del natante per sosta a terra le aree devono essere lasciate libere da ogni ingombro ed opportunamente pulite. La permanenza dell’unità da diporto in condizioni sopra citate è consentita per un massimo di 10 giorni.

L’inosservanza alle predette disposizioni comporta il richiamo scritto da parte del Comune, l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la resa in pristino da parte del titolare dell’unità entro il termine previsto nel richiamo scritto. In caso di versamento accidentale di idrocarburi in acqua o su altra area dell’ambito portuale, il responsabile deve dare immediato avviso al personale in servizio presso la struttura portuale che informerà tempestivamente l’Autorità locale e prenderà prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per limitare il danno curando di informare gli assegnatari diportisti delle unità più vicine.

Prima della messa in moto dei motori a benzina, il diportista assegnatario deve provvedere all’aereazione del vano motore. Il diportista deve anche verificare che nella sentina della propria unità non esistano residui o perdite di idrocarburi. Per quanto concerne l’efficienza dello scafo, dell’apparato motore, dell’impianto elettrico, dell’impianto anti incendio, della sistemazione di bombole a gas e dei recipienti a pressione, le unità devono essere in regola con le prescrizioni di legge e quelle degli enti di classificazione.

Il rifornimento di carburante è vietato tassativamente nell’ambito portuale con qualsiasi modalità anche se parziale, sia esso effettuato a mezzo di serbatoi mobili anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo.

In caso di assoluta necessità per mancanza completa di carburante, l’assegnatario diportista deve chiedere espressa autorizzazione all’Autorità Marittima previo assenso del Comune.

In caso di inizio di incendio a bordo, il diportista assegnatario o quelli delle unità vicine devono immediatamente fare il possibile per estinguere le fiamme avvisando nello stesso tempo il Comune o il gestore.

E’ vietato l’impiego di fiamma ossiacetilenica e di saldatrice elettrica.

Le spese relative agli interventi operati dal Comune, o gestore, in conseguenza di incendi o inquinamenti sono a carico del diportista assegnatario responsabile oltre all’eventuale risarcimento di danni recati a terzi o agli arredi o opere del porto turistico.

# TITOLO V
## OBBLIGHI E SANZIONI

### Art. 29 - Comportamento nell’ambito portuale

Ogni genere di disordine, vandalismo e condotta che possa pregiudicare la sicurezza e causare danno alle installazioni, è perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia marittima e di ordine pubblico.

Ogni infrazione alle norme stabilite dal presente regolamento o al regolamento del porto emanato dalla Autorità Marittima, che causi danni a terzi, alle imbarcazioni o cose in genere, crea un’immediata obbligazione di risarcimento da parte del responsabile.

Qualora l’assegnatario di ormeggio commetta più di 3 (tre) infrazioni nell’arco di un anno, comporta l’avvio del procedimento da parte del Comune per la dichiarazione di decadenza del posto barca.

### Art. 30 - Disposizioni sanzionatorie

I contravventori al presente Regolamento sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, ai sensi del Codice della Navigazione.

Le violazioni al presente regolamento e le conseguenti sanzioni sono accertate, contestate, applicate ed irrogate secondo i criteri ed i principi dettati dalla legge n. 689/81 e successive modifiche.

I contravventori sono tenuti responsabili per tutti i danni che si verificano in conseguenza della commessa violazione, salva ogni maggiore responsabilità civile o penale.

# TITOLO VI
## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio. Fatti salvi i poteri delle Autorità competenti (Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale ecc.) per il Comune si avvale della Polizia Municipale per il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e la prevenzione degli abusi che possono verificarsi all'interno del Porto.

### Art. 32 - Pubblicità

Al presente regolamento è data la massima diffusione, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune, affissione in punti ben visibili nell'ambito portuale e fornendone altresì copia a richiesta degli interessati. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**********